



Misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano

D.L. 127/2026 / A.C. 3043

Dossier n° 188 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
31 luglio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3043
D.L.	127/2026
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127, recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	3
Date:	
emanazione:	23 luglio 2026
presentazione:	23 luglio 2026
assegnazione:	23 luglio 2026
Commissione competente :	Il Giustizia
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1** dispone misure processuali urgenti per l'inagibilità della sede giudiziaria di Bolzano a seguito dell'evento verificatosi in data 16 luglio 2026.

In particolare, si dispone il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali e la sospensione dei termini processuali per il periodo dal 16 luglio al 30 settembre 2026, con esclusione di taluni procedimenti connotati da urgenza o indifferibilità. Viene, inoltre, specificato che le presenti disposizioni si applicano in deroga alla disciplina ordinaria della sospensione feriale dei termini processuali.

L'**articolo 2** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Si segnala che il decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, al fine di consentire l'esecuzione di interventi di edilizia giudiziaria sull'immobile sede del Tribunale di Bari e della relativa Procura della Repubblica, dichiarato inagibile, aveva disposto la sospensione dei procedimenti penali pendenti, dei termini previsti dal codice di procedura penale per la durata delle indagini preliminari, nonché dei termini stabiliti a pena di inammissibilità o decadenza e di quelli relativi alla proposizione di impugnazioni e reclami.

Per effetto di tale sospensione, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, risultava sospeso anche il corso della prescrizione.

Analogamente a quanto previsto dal provvedimento in esame, erano tuttavia individuate specifiche ipotesi eccezionali nelle quali la sospensione non trovava applicazione.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 3 articoli per un totale di 9 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità di garantire il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti civili e penali presso il tribunale di Bolzano e la procura della Repubblica operante presso il medesimo tribunale a seguito del crollo, avvenuto in data 16 luglio, di una parte dell'immobile in cui tali uffici hanno sede.

Il decreto-legge in esame è stato deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 23 luglio 2026 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 24 luglio 2026.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 1, al comma 5, a causa del menzionato crollo, prevede che, per i procedimenti penali sospesi ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, il corso della prescrizione (nonché i termini relativi alla durata massima della custodia cautelare e delle altre misure coercitive non custodiali) è sospeso a data successiva al 30 settembre 2026; al riguardo, la relazione illustrativa precisa che le misure disposte dal decreto in esame riprendono, con gli adattamenti resi necessari dalla specificità dell'evento, soluzioni già sperimentate in precedenti disposizioni giustificate anch'esse da eventi eccezionali; tra queste viene segnalato l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, adottato in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale si è pronunciata sul citato articolo 83 – il quale, analogamente alla disposizione in esame, disponeva la sospensione dei procedimenti e dei processi penali e del decorso dei termini di prescrizione – con la sentenza n. 278 del 2020, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione e salvaguardando così la disciplina emergenziale; nel percorso argomentativo, la Corte, nel ribadire la natura sostanziale dell'istituto della prescrizione del reato – carattere che si estende alle norme sulla sospensione del relativo termine, con conseguente soggezione al principio di irretroattività sfavorevole – ha tuttavia precisato che tale principio non risulta violato allorché la sospensione della prescrizione non è introdotta in via autonoma da una norma sopravvenuta, bensì consegua alla sospensione dei procedimenti disposta per legge; l'effetto sospensivo, infatti, secondo la Corte, deve essere ricondotto esclusivamente all'articolo 159 c.p. – norma anteriore alla commissione del reato e, perciò, conforme all'articolo 25, comma secondo, della Costituzione – la quale stabilisce che la sospensione del procedimento o del processo, imposta da una particolare disposizione di legge, sospende anche il corso del termine di prescrizione del reato; alla luce di tali rilievi, al fine di assicurare un più stretto ed efficace coordinamento normativo con le coordinate interpretative espresse dalla Corte costituzionale, *si valuti l'opportunità di richiamare l'articolo 159 c.p. in materia di sospensione dei termini di prescrizione*, analogamente alla formulazione impiegata nel precedente decreto-legge n. 73 del 2018, anch'esso emanato per assicurare l'operatività di un Tribunale ordinario a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile ospitante.